



COMUNE VIRLE PIEMONTE
Provincia Torino

Estratto

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n° 9**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MODIFICA ART. 26 -
commi 4 e 5 -**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CANDEAGO RINALDO	P	MONASTEROLO ROBERTO	P
VISCARDI GUIDO	P	BONETTO MARIO LUIGI	P
PAUTASSO FILIPPO	P	VIERIN LUCIANO	P
CAVAGLIA' PIETRO	P	GERMINARA DANIELE	P
IANNONE ANNA	P	COLLA MARIAGRAZIA	P
DESTEFANIS GIUSEPPE	P	STELLA DIEGO	P
MEGLIA ELIANA	P		

Assume la presidenza il Consigliere **RINALDO CANDEAGO**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. **ZOLA LUIGI**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 21.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale a decorrere dal 30.06.2013 la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale pertanto i comuni, in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili,

Considerato che si ritiene necessario, sulla base di quanto premesso e delle analisi condotte da Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale per conto di Covar 14 sulle prospettive di gestione della riscossione coattiva e di cui alla Delibera del C.d.a. di codesto Ente n. 74 del 14 dicembre 2011, individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dal 30.06.2013 in maniera definitiva e dalla data di esecutività del presente provvedimento in maniera sperimentale Covar 14 riscuoterà la Tia

Verificato che è intenzione di questo Ente far gestire direttamente da Covar 14 anche la fase di riscossione coattiva della Tia mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

Verificato altresì che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973 E con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97

Considerato altresì il disposto dell' art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con

riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno:

1) modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *"Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"*

Art. 26, comma 4 bis: *"L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco"*.

Art. 26, comma 4 ter: *"In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

- a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
- b) la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);
- c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);
- d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)"

Art. 26 comma 4 quater: *"Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo"*.

Art. 26, comma 5: *Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

Art. 26 comma 5 bis: *La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito"*.

2) approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 36 articoli e n. 11 allegati;

3) dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come

sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1°

gennaio 2013;

Visto l'allegato della Delibera del C.d.a. del Covar 14 n. 74 del 14 dicembre 2011 sopra riportata;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano il quale chiede chiarimenti in merito all'art. 26, c. 4 bis – relativamente al Funzionario nominato dal Sindaco.

Il Sindaco risponde che fino al 30/06/2013 resta attiva Equitalia, successivamente si discuterà sul decreto di nomina; aggiunge che il testo così modificato è volto al recupero dei debiti pregressi.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Votanti n°: 9

Favorevoli n°: 9

Astenuti n°: 4 (Sigg. VIERIN Luciano – GERMINARA Daniele – STELLA Diego – COLLA Mariagrazia)

DELIBERA

1) di modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *"Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, - ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"*

Art. 26, comma 4 bis: *"L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco"*.

Art. 26, comma 4 ter: *"In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

a) *gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*

b) *la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*

c) *il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*

d) *il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)"*

Art. 26 comma 4 quater: *"Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del*

presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo".

Art. 26, comma 5: Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 26 comma 5 bis: La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito".

2) di approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 36 articoli e n. 11 allegati;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

IL PRESIDENTE f.to RINALDO CANDEAGO	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. LUIGI ZOLA
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il 29 MAR 2013

Virle P.te,

29 MAR 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Virle P.te,

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--

La presente copia è conforme all'originale.

Virle P.te, 29 MAR 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUIGI ZOLA
--